

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità e' calcolata secondo il sistema contributivo.

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e' soppeso.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle

anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di

età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 (65.000) lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011; 4 dicembre 2011

c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con

modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

15-bis

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma

"6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".

Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente

provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

TABELLA A - Contributo di solidarieta'

Anzianita' contributive al 31/12/1995	da 5 a fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%

Fondo volo | 0,5% | 0,5% | 0,5%

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

Tabella B

Aliquote di finanziamento

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21anni	Minore di 21 anni
2012	20,6%	18,4%	17,7%	14,0%
2013	20,9%	19,0%	18,1%	15,0%
2014	21,2%	19,6%	18,5%	16,0%
2015	21,5%	20,2%	18,9%	17,0%
2016	21,8%	20,8%	19,3%	18,0%
2017	22,0%	21,4%	19,7%	19,0%
dal 2018	22,0%	22,0%	20,0%	20,0%

Tabella C

Aliquote di computo

Anni	Aliquota di computo
2012	20,6%
2013	20,9%
2014	21,2%
2015	21,5%
2016	21,8%

2017		22,0%
----- -----		
dal 2018		22,0%

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 e' riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, e' soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorità di vigilanza operanti nel settore

previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Articolo 24 (commi da 1 a 30)

Il sistema pensionistico italiano è strutturato, con riferimento alle regole di accesso, in base a uno schema che prevede sostanzialmente due canali: il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato (in presenza di un'anzianità contributiva comunque superiore a un valore elevato). Trattasi di uno schema comune alla generalità dei Paesi europei. Questo schema prevede:

- statutory retirement age (**pensionamento vecchiaia ordinario**);
- early retirement (**pensionamento anticipato con anzianità contributive elevate**).

La disposizione in esame è diretta a prevedere una complessiva revisione del sistema pensionistico, comunque nell'ambito della predetta impostazione sistemica già presente nell'assetto vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa, con la finalità di:

a) *accelerare l'entrata a regime di alcuni istituti già previsti dall'ordinamento*, prevedendo:

- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996;
- l'accelerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori. Sulla base della disposizione in esame tale allineamento è anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2018 anziché dal 1° gennaio 2026 come previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione. In tal modo è anticipato il raggiungimento del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori all'anno 2021 (anziché al 2026, in tal modo è stata adeguata la disposizione di garanzia già introdotta dall'articolo 5 della legge n. 183/2011);
- dal 1° gennaio 2018 è incrementato di 1 anno anche il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale allineandolo pertanto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario;
- il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;

- b) *estendere dal 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita*, già previsto dall'ordinamento per i requisiti anagrafici, *anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica*;
- c) *razionalizzare le possibilità di accesso al pensionamento anticipato* rispetto ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario, innalzando in tal modo l'età media di accesso al pensionamento, prevedendo:
- *l'eliminazione* della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema *delle c.d. quote* con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;
 - *l'incremento*, in via sostanziale rispetto all'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, *per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi* (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici autonome vi è una riduzione sostanziale del requisito di 6 mesi. In via aggiuntiva, come precedentemente descritto, è prevista l'estensione a tale requisito contributivo dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall'ordinamento per i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento. Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del 2% l'anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni;
 - per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo in via ulteriore a quanto sopra rappresentato è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli incrementi della speranza di vita), a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale;
- d) *adeguare le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi*;
- e) *istituire un contributo di solidarietà per i fondi speciali* che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l'ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali;

- f) in considerazione della complessiva revisione del sistema pensionistico, *semplificare e razionalizzare i diversi istituti*:
- *per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze* (c.d. “finestra”), conseguentemente sono stati rideterminati i livelli dei requisiti al fine di inglobare il posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento;
 - *sono stati uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi*, ciò comportando un anticipo di sei mesi per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi (uomini e donne) e di sei mesi per il pensionamento anticipato delle lavoratrici autonome;
 - *viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi*, eliminando l'attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione;
 - *i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo*, nel 2012 previsti fino all'età di 65 anni, *sono estesi dal 1° gennaio 2013 per età fino a 70 anni*;
- g) con riferimento alla *nuova disciplina dei requisiti di accesso* prevedere esplicite *deroghe*, di seguito sintetizzate:
- è riconosciuta la *c.d. certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011*, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa. Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall'ordinamento prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame;
 - in ogni caso *anche per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/11* vengono previste *speciali esenzioni* dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori:
 - a. in particolare è prevista l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame – nel limite di **50.000 unità** – ai lavoratori in mobilità, mobilità lunga, beneficiari di trattamenti a carico dei fondi di solidarietà, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero (art. 72, comma 1, DL 118/2008), ai soggetti con in corso la prosecuzione volontaria;
 - b. per *gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al dlgs n. 67/2011)* viene conservata, in via strutturale, **la possibilità di**

accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I requisiti sono comunque rideterminati in modo da mantenere il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni;

- h) in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, la disposizione prevede una *deindicizzazione* totale *per il biennio 2012-2013* per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo INPS.

Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico successivamente all'1/1/96 (sistema contributivo), l'articolo in esame prevede, in via ulteriore, la possibilità di accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico inferiore fino a 3 anni rispetto a quello di vecchiaia, purché il lavoratore abbia maturato un requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, e a condizione che possa vantare un importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (circa 1.200 euro mensili nell'anno 2012), indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale.

La soglia di 2,8 l'assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame il requisito minimo di contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l'accesso al pensionamento anticipato. Esso è stato determinato al fine di evitare, in media, un abbassamento dell'età di accesso alla pensione in via anticipata rispetto all'età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Per quanto riguarda i requisiti anagrafici minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario è previsto, nel sistema contributivo, l'innalzamento del requisito contributivo minimo (da 5 a 20 anni) uniformandolo al regime misto e l'introduzione del limite di importo minimo di prestazione maturata per aver accesso al pensionamento (a 1,5 volte l'assegno sociale: tale nuovo limite è pari nel 2012 a circa 643 euro mensili).

Infine la disposizione prevede che i limiti di importo della prestazione da maturare per aver accesso al sistema pensionistico (rispettivamente 2,8 volte l'assegno sociale e 1,5 volte l'assegno sociale) previsti per l'anno 2012 sono annualmente rivalutati in base all'andamento del PIL nominale (media mobile degli ultimi 5 anni).

Più nel dettaglio il regime generale dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato può essere sintetizzato nelle seguenti Tabelle.

REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 32 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2041	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2042	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2043	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2044	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2045	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2046	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2047	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2048	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2049	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2050	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutata sulla base dell'andamento del pil.
I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: <u>ulteriore</u> canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del pil nominale (<u>lavoratori neoassunti dal 1° gennaio</u> <u>1996</u>)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

Dalle complessive disposizioni di cui ai commi da 1 a 27 derivano i seguenti effetti finanziari:

Riepilogo - effetti COMMI DA 1 A 27 (in termini di indebitamento netto)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Revisione complessiva sistema pensionistico (COMMI DA 1 A 20)										
(al lordo fisco)	-(238)	(871)	(3.269)	(6.551)	(9.282)	(12.285)	(14.381)	(15.973)	(16.555)	(15.636)
netto fisco	-240	852	3.215	6.418	9.114	12.062	14.084	15.621	16.195	15.261
Contributo solidarietà fondi speciali Inps (COMMA 21)										
(al lordo fisco)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(0)	(0)	(0)	(0)
netto fisco	72	73	74	74	75	76	0	0	0	0
Aumento contributivo artigiani/commercianti 0,3 punti percentuali l'anno crescente fino al raggiungimento 22% - Aumento contributivo cdcn crescente fino al raggiungimento 22% (COMMI 22 e 23)										
(al lordo fisco)	(245)	(501)	(768)	(1.045)	(1.307)	(1.600)	(1.904)	(1.948)	(1.991)	(2.032)
netto fisco	245	413	621	837	1.036	1.268	1.510	1.545	1.579	1.612
Deindicizzazione totale trattamenti pensionistici previdenziali per il biennio 2012-2013 con riferimento ai trattamenti pensionistici superiori a 2 volte trattamento minimo INPS (COMMA 25)										
(al lordo fisco)	(3.850)	(6.700)	(6.700)	(6.633)	(6.567)	(6.501)	(6.436)	(6.322)	(6.202)	(6.068)
netto fisco	2.890	4.930	4.930	4.881	4.832	4.784	4.736	4.652	4.564	4.465
Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne (COMMA 27)										
	-200	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Effetto complessivo COMMI DA 1 A 27	2.767	5.968	8.540	11.910	14.757	17.890	20.029	21.518	22.037	21.038

Effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo

In termini di riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL, dalle valutazioni sotto rappresentate degli effetti delle complessive disposizioni in esame, emerge una riduzione crescente nel tempo da circa 0,2 punti percentuali del 2012 a circa 1,4 punti percentuali nel 2020, per poi scendere a 0,9 punti percentuali nel 2030, a circa 0,2 punti percentuali al 2040 per poi azzerarsi attorno al 2045/2050.

Riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL (in punti percentuali)

2012	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0,2	0,9	1,4	1,1	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0

Le valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Descrizione di dettaglio degli effetti finanziari delle disposizioni in esame

Commi da 1 a 20

Il complesso delle disposizioni dà luogo ai seguenti effetti finanziari:

(+ valori positivi per la finanza pubblica; - valori negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Al lordo degli effetti fiscali	-238	871	3.269	6.551	9.282	12.285	14.381
Al netto degli effetti fiscali	-240	852	3.215	6.418	9.114	12.062	14.084

Il profilo crescente successivamente al triennio 2012-2014 è sostanzialmente da attribuirsi all'andamento crescente delle economie derivanti dal complesso delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 20. Nello specifico contribuiscono a tale profilo crescente: lo stratificarsi delle economie connesse alla soppressione del canale per il pensionamento anticipato c.d. quote, l'accelerazione, rispetto a normativa vigente, dell'allineamento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato alla generalità dei lavoratori nonché il progressivo operare degli effetti dell'estensione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Tali misure interagiscono tra loro portando al posticipo del pensionamento cui, ovviamente, concorre anche l'incremento del requisito contributivo per i lavoratori uomini.

Il valore negativo del primo anno (2012) è da ascrivere ai seguenti aspetti:

- a) la riduzione di fatto di sei mesi del requisito anagrafico di accesso per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi e di sei mesi del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica per le lavoratrici autonome;
- b) la soppressione del regime delle decorrenze negli unici casi in cui permane un requisito congiunto anagrafico/contributivo (il pensionamento di vecchiaia con 20 anni di contribuzione) comporta che soggetti, peraltro di numerosità contenuta, che maturano nel 2012 il requisito contributivo minimo di 20 anni e sono in possesso di età anche superiori all'originario limite possono accedere al pensionamento nell'anno 2012 mentre con l'ordinamento precedentemente in vigore (c.d. "finestra") maturavano il diritto alla decorrenza nell'anno successivo;
- c) complessivamente l'onere per l'anno 2012 corrisponde a un anticipo medio di 6 mesi circa, per un complessivo numero di circa 25/30.000 soggetti per un importo medio di circa 15.000 euro;

d) ad un ipotesi di inizio, anche se contenuto, degli effetti derivanti dalle misure estensive in materia di totalizzazione (comma 19)

Sul piano metodologico si precisa che la valutazione degli effetti delle diverse disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 non può che essere complessiva attesa la interazione tra i diversi istituti afferenti sia i requisiti di accesso sia il sistema di calcolo.

Tuttavia, al fine di favorire una maggiore analisi e verifica degli effetti si è provveduto a attribuire in virtù del principio di sovrapposizione degli effetti¹ le economie alle diverse voci di intervento come da sottoriportata Tabella:

Scomposizione degli effetti per macro voce

(valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A) Pensionamento anticipato con solo requisito contributivo - Incremento requisiti uomini, applicazione adeguamento a incrementi speranza di vita e penalizzazioni rispetto a 62 anni							
al lordo fisco	-(105)	(366)	(1.692)	(3.629)	(4.305)	(5.843)	(7.063)
al netto fisco	-105	356	1.651	3.518	4.173	5.673	6.833
B) Pensionamento anticipato con requisito anagrafico (35 anni / 36 anni di contributi) - Effetti della relativa soppressione (c.d. quote)	0	315	750	1.600	3.000	4.000	4.100
C) Pensionamento di vecchiaia (accelerazione lavoratrici settore privato e anticipo lavoratori autonomi)	-140	157	775	1.230	1.825	2.220	2.815
D) Estensione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 (i valori di economia del 2018 sono sostanzialmente quelli di regime destinati a ridursi nel tempo in ragione dell'eliminazione delle pensioni interessate dalla misura)							
al lordo fisco	(7)	(33)	(52)	(92)	(152)	(222)	(283)
al netto fisco	5	24	39	70	116	169	216
E) Risparmio dal 2018 assegno sociale							120
Effetto totale (A + B +C+D+E) lordo	-(238)	(871)	(3.269)	(6.551)	(9.282)	(12.285)	(14.381)
Effetto totale (A + B +C+D+E) netto	-240	852	3.215	6.418	9.114	12.062	14.084

Le valutazioni tengono conto:

a) del limite numerico dei soggetti derogati dal nuovo regime dei requisiti di accesso (50.000²) ancorché maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011. La distribuzione di tali

¹ Si è operato riclassificando ogni singolo intervento e attribuendo allo stesso gli effetti derivanti dal medesimo e ad un altro intervento quelli connessi all'interazione del secondo con il primo. Ad esempio la soppressione delle c.d. "quote" conduce i soggetti a un posticipo forzoso. A seguito di tale posticipo i soggetti possono accedere al pensionamento con il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica: sono indicati alla voce "quote" le economie derivanti dalla soppressione delle medesime e sono indicati alla voce pensionamento anticipato con solo requisito contributivo le economie derivanti dall'ulteriore posticipo che tali soggetti registrano o per effetto dell'aumento del requisito contributivo se maschi o per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

² La definizione di tale contingente è stata verificata anche sulla base dei dati amministrativi degli enti previdenziali interessati.

soggetti, anche sulla base dell'esperienza relativa ad analoghe esenzioni, è stata imputata in via previsiva in 3 / 4 anni e complessivamente si è stimato che circa 15/18.000 utilizzino la deroga per evitare l'innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato, circa 20/25.000 utilizzino la deroga per evitare la soppressione del canale quota e il restante per evitare l'innalzamento del requisito contributivo per il canale indipendente dall'età anagrafica nel settore dei lavoratori dipendenti uomini;

- b) da un lato degli oneri comunque contenuti per l'estensione delle possibilità di totalizzazione (comma 19) e dall'altro delle economie conseguenti all'estensione per via diretta (comma 18 ultimo periodo) dei requisiti generali per l'accesso al pensionamento agli iscritti Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 488/1999;
- c) dell'applicazione della nuova disciplina in materia di addetti ai c.d. lavori usuranti (dlgs n. 67/2011) la cui rivisitazione ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente (tale fondo è stato infatti originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori.

Diverse disposizioni dell'articolo in esame hanno la finalità di raccordare la nuova disciplina con gli aspetti ordinamentali e regolatori del pubblico impiego (esenzione dei soggetti in esonero ai sensi dell'articolo 72, comma 1 del DL 118/2008, raccordo complessivo con la disciplina di cui all'articolo 72 medesimo) fermo restando che l'articolo in esame si applica esclusivamente ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012. Alla luce di quanto sopra evidenziato modesto (e comunque computato negli importi sopra rappresentati) è l'effetto di interazione con la normativa restrittiva in materia di turn-over delle PA, atteso che per gli anni 2012 e 2013 tale normativa prende come riferimento le cessazioni dell'anno precedente riferibili ad una regolamentazione sulla quale il presente articolo non interviene. Occorre inoltre considerare che non operando l'incremento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici, ne viene limitato comunque l'impatto nel pubblico impiego.

Con riferimento ad ulteriori parametri e basi tecniche adottate per le valutazioni si fa presente quanto segue:

- ***pensionamento di vecchiaia lavoratrici settore privato***: accelerazione allineamento dei requisiti alla generalità dei lavoratori - Le valutazioni tengono conto, nel breve periodo, dei seguenti parametri:
 - numero soggetti interessati in relazione alla maturazione dei requisiti minimi dal 1° gennaio 2012: circa 110.000 l'anno in media nel primo triennio (di cui circa 72.000

lavoratrici dipendenti in media (circa 68.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012) e circa 38.000 lavoratrici autonome (circa 42.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012)), per una complessiva spesa media annua di circa 1.080 mln di euro. I risparmi sono ovviamente valutati in termini differenziali a quanto già previsto a normativa vigente (inizio del processo nel 2014 per completarsi nel 2026);

- importo medio (2013): circa 10.200 euro per le lavoratrici dipendenti e circa 8.100 euro per le lavoratrici autonome

— ***pro rata sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012:***

La disposizione è diretta ad estendere dal 2012 il metodo di calcolo contributivo con lo schema del pro-rata (vale a dire sulle anzianità contributive maturare a decorrere dal 1° gennaio 2012) anche per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995.

La disposizione, finalizzata ad armonizzare le regole di calcolo della pensione tra le diverse coorti di lavoratori nel rispetto dei principi introdotti dalla legge n. 335/95 (c.d. “riforma Dini”), ha un impatto contenuto sia sul piano finanziario che soggettivo atteso che:

- buona parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 hanno già acceduto al pensionamento;
- la misura prevede il principio del pro-rata, pertanto il metodo di calcolo contributivo è applicato esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per le anzianità contributive pregresse è mantenuto il calcolo con il sistema retributivo;
- in ogni caso i lavoratori interessati, per effetto degli ultimi interventi normativi adottati (dalla legge n. 243/2004 e successivi), accedono al pensionato ad età più elevate (progressivamente crescenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente sia in termini di requisiti sia in termini di revisione del sistema delle decorrenze) caratterizzate, quindi, da coefficienti di trasformazione più elevati e conseguente contenimento delle riduzioni rispetto al sistema di calcolo retributivo;
- i lavoratori interessati (in buona parte coloro che maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni dal 2011/2012, atteso che coloro che maturano dal 2012 un’anzianità contributiva inferiore a 35 anni sono già soggetti al sistema contributivo pro-rata, il c.d. sistema “misto” avendo un’anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 18 anni di contributi) registrano

l'applicazione del sistema di calcolo contributivo per un periodo molto limitato dell'attività lavorativa;

- i lavoratori che sono interessati dall'applicazione della disposizione in esame con riferimento al periodo maggiore della propria storia contributiva (in buona parte i soggetti che maturano i 35 anni di anzianità contributiva nel 2011/2012 e accedono al pensionamento a seguito della maturazione del requisito superiore a 40 anni di contributi) invero registrano un significativo contenimento dell'impatto della nuova normativa in quanto, con il sistema di calcolo contributivo, è ai medesimi lavoratori riconosciuto l'incremento del trattamento (per più di 1 anno) corrispondente agli incrementi di anzianità contributiva conseguiti tra la data di maturazione del requisito (40 anni di anzianità) e il momento della decorrenza del trattamento, non riconosciuto, invece, con il sistema retributivo (il quale prevede il conseguimento dell'importo massimo con 40 anni di anzianità contributiva);
- stima riduzione percentuali medie del trattamento complessivo lordo (per decorrenti a inizio anno): circa 0,8% per il 2013, circa 1,5% per il 2014; circa 2% per il 2015, circa 2,6% per il 2016 , circa il 3,2% per il 2017 e circa il 4,0% per il 2018;
- nella valutazione si è tenuto conto anche dei maggiori importi (oltre i 40 anni di contributi) riconosciuti sulla base della nuova normativa nonché degli effetti conseguenti all'estensione del coefficiente di trasformazione fino all'età di 70 anni;
- stima importo medio pensioni interessate: circa 22.000 euro (2012)

— ***interventi sul pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica (canale anzianità contributiva)***

- estensione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita: la disposizione è diretta ad estendere dal 1° gennaio 2013 anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica l'adeguamento all'incremento della speranza di vita già previsto per i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano. Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della norma in esame si sostanziano in un incremento del requisito contributivo pari a 3 mesi dal 2013, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore; per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti successivi opera la nuova periodicità biennale. Nella valutazione si è tenuto conto di tali parametri e stime:

- Numero soggetti interessati con riferimento a coloro che maturano i requisiti in un dato anno: circa 135/140.000 nel 2013, poi crescente anche per l'effetto di interazione con altre disposizioni contenute nell'articolo in esame (tra cui la soppressione del canale c.d. quote);
- importo medio pensione: circa 27.800 euro (2013)
- riduzione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima dell'1/1/2012 in ragione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni: è stato computato solo l'effetto importo (riduzione del trattamento) e prudenzialmente non sono state fatte ipotesi di posticipo volontario del pensionamento per evitare o contenere la riduzione (anche per la possibilità insita nell'ordinamento di poter comunque recuperare la stessa accedendo, ad esempio, all'istituto del cumulo tra reddito e pensione). E' stato computato l'effetto fiscale indotto;
- incremento dell'anzianità contributiva minima per i lavoratori se dipendenti uomini (1 anno) e se autonomi uomini (6 mesi). Ai fini della valutazione si è tenuto conto della circostanza che le donne, escluse dalla misura, incidono sulla collettività in esame attorno al 30%

— ***soppressione per il pensionamento anticipato del c.d. canale quota (il pensionamento dopo aver maturato 35/36 anni congiuntamente ad un'età anagrafica)***

- la valutazione è stata effettuata con riferimento ad una collettività media di circa 70.000 (2014) in parte crescenti nel tempo ed un importo medio di circa 25.000 euro e un posticipo medio limitatamente a tale misura di circa 2,5 anni. Nel periodo iniziale, in particolare con riferimento a coloro che avrebbero maturato i requisiti nell'anno 2013, le collettività interessate sono di dimensione più contenuta per l'operare del sottostante incremento dei requisiti previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del presente articolo

— ***incremento di un anno del requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale dal 1° gennaio 2018***

- la stima, ipotizzando una distribuzione lineare in corso d'anno, è stata effettuata ipotizzando un posticipo dell'accesso per circa 40.000 soggetti per un importo medio di circa 6.000 euro su base annua.

Comma 25

La disposizione è diretta a prevedere per il biennio 2012-2013 la deindicizzazione totale per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo INPS.

La disposizione prevede la clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) trattamento minimo INPS 2011: 6.088,5 euro annui (468,35 euro mensili);

b) tasso di indicizzazione:

— anno 2012: 2,6%;

— anno 2013: 1,9%

c) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione:

— Per i trattamenti fino a 5 volte il trattamento minimo:

Fasce di importo	
	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa euro 1405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)	90%

— Per i trattamenti superiori a 5 volte il trattamento minimo:

Fasce di importo	<u>biennio 2012-2013</u>	<u>Dal 2014</u>
	Coefficienti	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)	70%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa euro 1405 lordi a circa	0%	90%

euro 2.342 lordi nel 2011)		
Sopra 5 volte il trattamento minimo INPS	0%	75%

d) normativa in materia di indicizzazione a seguito dell'entrata in vigore della presente disposizione:

- Per i trattamenti fino a 2 volte il trattamento minimo: rivalutazione confermata al 100%;
- Per i trattamenti superiori a 2 volte il trattamento minimo:

Fasce di importo	<u>biennio 2012-2013</u>	<u>Dal 2014</u>
	Coefficienti	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)	0%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa euro 1405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)	0%	90%
Sopra 5 volte il trattamento minimo INPS	0%	75%

La disposizione prevede la clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

- e) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011 - stime anni 2011 e 2012:
- anno 2011: circa 240,5 mld di euro;
 - anno 2012: circa 247,8 mld di euro
- f) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a due volte trattamento minimo INPS: circa 76,5%;

- g) elasticità media all'indice di rivalutazione per le pensioni interessate per il biennio 2012-2013: 81,5% circa, tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 18, comma 3 del DL 98/2011, già scontata a legislazione vigente;
- h) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);
- i) la valutazione tiene anche conto dell'effetto, peraltro di dimensioni contenute, di sterilizzazione del meccanismo di deindicizzazione derivante dall'applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia (valori in mln di euro):

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
minore spesa pensionistica al lordo fisco	3.850	6.700	6.700	6.633	6.567	6.501	6.436
minore spesa pensionistica al lordo fisco	2.890	4.930	4.930	4.881	4.832	4.784	4.736

Comma 21 – Contributo di solidarietà dei fondi speciali

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di

navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo, non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Sulla base dei seguenti parametri e valutazioni che tengono conto delle proiezioni pluriennali dei bilanci tecnici delle specifiche gestioni presso l'INPS interessate dalla disposizione:

Contributo solidarietà pensioni ed attivi - Gestioni confluite nel FPLD + fondo volo							
(valori in euro)							
Anno	Monte - pensioni interessato				Aliquote %		
	Anziantà al 31/12/1995				Aliquote - pensioni		
	5 -15	15 - 25	oltre 25	totale	Anziantà al 31/12/1995		
					5 -15	15 - 25	oltre 25
2012	2.129.100.000	2.129.100.000	2.838.800.000	7.097.000.000	0,3%	0,6%	1%
2013	2.187.000.000	2.187.000.000	2.916.000.000	7.290.000.000	0,3%	0,6%	1%
2014	2.239.500.000	2.239.500.000	2.986.000.000	7.465.000.000	0,3%	0,6%	1%
2015	2.310.900.000	2.310.900.000	3.081.200.000	7.703.000.000	0,3%	0,6%	1%
2016	2.386.800.000	2.386.800.000	3.182.400.000	7.956.000.000	0,3%	0,6%	1%
2017	2.465.400.000	2.465.400.000	3.287.200.000	8.218.000.000	0,3%	0,6%	1%

Anno	Monte retributivo - attivi				Aliquote - attivi		
	Anziantà al 31/12/1995				Anziantà al 31/12/1995		
	5 -15	15 - 25	oltre 25	totale	5 -15	15 - 25	oltre 25
2012	6.842.500.000	6.842.500.000		13.685.000.000	0,5%	0,5%	0,5%
2013	6.899.260.000	6.710.780.000		13.610.040.000	0,5%	0,5%	0,5%
2014	6.985.520.000	6.614.480.000		13.600.000.000	0,5%	0,5%	0,5%
2015	7.015.920.000	6.473.100.000		13.489.020.000	0,5%	0,5%	0,5%
2016	7.021.120.000	6.320.880.000		13.342.000.000	0,5%	0,5%	0,5%
2017	7.009.920.000	6.165.120.000		13.175.040.000	0,5%	0,5%	0,5%

— di un'aliquota marginale media fiscale

derivano le seguenti maggiori entrate (in mln di euro):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maggiori entrate contributive (al lordo effetti fiscali)	115	116	117	118	119	120	0
Maggiori entrate contributive (al netto effetti fiscali)	72	73	74	74	75	76	0

Commi 22 e 23

Le disposizioni sono dirette a prevedere l'incremento delle aliquote di finanziamento e di computo degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi presso l'INPS: artigiani, commercianti e cdc.

A seguito della disposizione le aliquote risultano così rideterminate:

Gestione Commercianti (*)

Anno	Aliquota prima fascia di reddito	Aliquota ulteriore fascia di reddito
2011	20,0%	21,0%
2012	20,3%	21,3%
2013	20,6%	21,6%
2014	20,9%	21,9%
2015	21,2%	22,0%
2016	21,5%	22,0%
2017	21,8%	22,0%
dal 2018	22,0%	22,0%

(*) A tali aliquote deve essere aggiunta la misura del 0,09% (a carattere comunque temporaneo) per il finanziamento del fondo di razionalizzazione della rete commerciale (per l'erogazione di un indennizzo agli iscritti che cessano l'attività commerciale).

Gestione Artigiani

Anno	Aliquota prima fascia di reddito	Aliquota ulteriore fascia di reddito
2011	20,0%	21,0%
2012	20,3%	21,3%
2013	20,6%	21,6%
2014	20,9%	21,9%
2015	21,2%	22,0%
2016	21,5%	22,0%
2017	21,8%	22,0%
dal 2018	22,0%	22,0%

Gestione CDCM

Aliquote di finanziamento

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21anni	Minore di 21 anni
2012	20,6%	18,4%	17,7%	14,0%
2013	20,9%	19,0%	18,1%	15,0%

2014	21,2%	19,6%	18,5%	16,0%
2015	21,5%	20,2%	18,9%	17,0%
2016	21,8%	20,8%	19,3%	18,0%
2017	22,0%	21,4%	19,7%	19,0%
dal 2018	22,0%	22,0%	20,0%	20,0%

Aliquote di computo

Anni	Aliquota di computo
2012	20,6%
2013	20,9%
2014	21,2%
2015	21,5%
2016	21,8%
2017	22,0%
dal 2018	22,0%

Sulla base di un monte redditi stimabile complessivamente per l'anno 2012 in circa 80 mld di euro per i lavoratori interessati e tenendo conto dell'effetto fiscale indotto computato con il meccanismo del saldo/acconto conseguono le seguenti maggiori entrate per la finanza pubblica:

Maggiori entrate contributive (valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Al lordo degli effetti fiscali	245	501	768	1.045	1.307	1.600	1.904
Al netto degli effetti fiscali	245	413	621	837	1.036	1.268	1.510

Gli effetti di onerosità in relazione alla maggiore spesa pensionistica conseguente dagli incrementi delle aliquote di computo sono inglobati nelle valutazioni degli effetti sulla spesa pensionistica delle complessive disposizioni contenute nell'articolo in esame.

Comma 27

La disposizione prevede la istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi favore dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 per l'importo di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013 per l'importo di 300 mln di euro. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.

Dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari (valori in mln di euro):

2012	2013	dal 2014
-200	-300	-300

Commi 28, 29 e 30

Le disposizioni sono dirette:

- a) prevedere (**comma 28**) una Commissione che effettui, entro il 31 dicembre 2012, valutazioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, su possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo nonché eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;
- b) prevedere (**comma 29**) l'elaborazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale, anche attraverso la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza;

Le disposizioni in esame non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto tali attività devono essere espletate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il **comma 30** prevede l'istituzione, da parte del Governo di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che ogni eventuale iniziativa legislativa conseguente dovrà essere tale da garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Il Comma 31, in materia di tassazione ordinaria per TFR di importo elevato, dispone che sulle somme eccedenti un milione di euro delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del TUIR, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali è determinata in deroga ai criteri indicati nell'articolo 19 del medesimo TUIR, applicando la tassazione ordinaria.

La legislazione vigente prevede che tali somme siano assoggettate a tassazione separata.

Ai fini della presente valutazione sono state effettuate elaborazioni sui dati provvisori dei modelli 770 presentati nel 2009, in base alle quali si stima che i percettori annui delle somme in oggetto superiori a un milione di euro siano circa 200, con un ammontare medio erogato pro-capite pari a 1,5 milioni di euro.

Si stima quindi una base imponibile pari a 100 milioni di euro (0,5 X 200). Applicando la differenza media, pari al 3%, di imposizione risultante tra la tassazione ordinaria e quella separata, si ottiene un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di **+3 milioni di euro**. Si stima inoltre un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale di competenza annua pari rispettivamente a +1,2 e +0,4 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	+5,25	+3	+3
Addizionale regionale	0	+1,2	+1,2	+1,2
Addizionale comunale	0	+0,55	+0,4	+0,4
Totale	0	+7,0	+4,6	+4,6

Capo V Misure per la trasparenza, l'emersione e la riduzione del debito pubblico

*** EVIDENZIATE IN GIALLO LE MODIFICHE RISPETTO ALLA PRIMA STESURA**